

ATTO COSTITUTIVO

APS RISEWISE SEWD – Sport empowerment for women with disabilities

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

L'anno 2020 il mese di agosto il giorno 10 alle ore 19:00 in GENOVA (GE), presso la sede in Via Dei Frati 1u, 16133, Genova sono presenti le seguenti persone:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra XXXXXXX XXXXXX la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione la Sig.ra XXXXXXXX XXXX quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 È costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo settore, in forma di associazione non riconosciuta avente la seguente denominazione: "Associazione di Promozione Sociale - RISEWISE SEWD, Sport Empowerment for Women with Disabilities"

ART. 2 L'Ente ha sede legale in GENOVA, Via Dei Frati 1u, 16133, Genova.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dello Statuto.

ART. 3 L'associazione ha durata indeterminata nel tempo.

ART. 4 L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale, elencate nello Statuto allegato che costituisce parte integrante del presente Atto Costitutivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 5 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo) sia composto da 8 membri di seguito indicati:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31/12/2020. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 7 - È parte integrale del presente atto lo Statuto - definito su 21 articoli di seguito specificati, steso su 7 fogli dattiloscritti.

All'interno dello Statuto viene data descrizione, tra gli altri, anche dei seguenti elementi legati al funzionamento dell'ente:

- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati,
- i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;

Letto Firmato e sottoscritto

Firme dei costituenti

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.
- 8.

Data e Luogo,